



ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER IL PALIO

Art. 43 - Nelle corse di prova di cui ai precedenti articoli i cavalli debbono essere montati da Fantini a disposizione del Comune: il Comune, a tale fine, utilizza i Fantini che, direttamente o tramite i proprietari dei cavalli, abbiano richiesto l'iscrizione in apposito elenco prima dell'inizio delle corse di prova sopracitate.

Sono iscritti d'ufficio in tale elenco ed hanno l'obbligo di mettersi a disposizione del Comune, anche se si tratti di Palio Straordinario, i Fantini che hanno preso parte all'ultimo Palio, con comminatoria di esclusione dal Palio in corso qualora essi non ottemperino a tale obbligo.

Tali Fantini, che debbono aver raggiunto la maggiore età e che non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, non possono pretendere dal Comune alcun indennizzo per tutto quanto possa loro accadere nelle corse.

Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbotto bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune, ed a comportarsi correttamente.

È loro vietato di servirsi di frustino, nerbo od altro mezzo consimile per incitare i cavalli durante la corsa, essendo ammesso soltanto l'uso degli speroni.

Omissis

Art. 59 - È vietato alle Contrade montare, tanto per le prove quanto per il Palio, Fantini che non abbiano raggiunto la maggiore età, o si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 o che abbiano in corso punizioni di esclusione.

Art. 60 - Secondo la secolare tradizione i Fantini, per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo e prendono atto della presente norma apponendo la propria firma nell'apposito elenco di cui all'art. 43 nonché sottoscrivendo una apposita liberatoria.

Omissis

Art. 63 - I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere.

È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari di trattenersi nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i Fantini suddetti.

Nella circostanza di cui all'art. 45, l'Autorità Comunale alla presenza del Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei Fantini in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali indicazioni possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di cui all'art. 58 e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di cui all'art. 92.

È altresì vietato ai fantini di mutarsi gli indumenti, dopo la perquisizione di cui all'ultimo comma dell'art. 84.

Art. 64 - È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini.

È pure loro vietato rimanere al canapo, o scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.

I contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 99.

Art. 67 - È vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.

Soltanto per il Palio è ammesso l'uso del tradizionale nerbo (tendine di bue) nel modo disposto al successivo art. 84.

I contravventori sono passibili delle penalità previste nell'ultimo comma dell'art. 64.

Art. 68 - Quando, per deficienza di velocità del cavallo avuto in sorte, una o più Contrade siano raggiunte da altre, in vantaggio di un giro, si considerano e devono mettersi fuori giostra, per non arrecare alle altre, in qualsiasi modo, impedimento o molestia.

I Fantini che contravvengono sono passibili delle penalità di cui nell'ultimo comma dell'art. 64.

Art. 69 - Ai Fantini caduti da cavallo non può essere prestato aiuto per risalirvi.

A sottrarli da eventuali pericoli ed a raccogliarli per i soccorsi del caso, provvedono le squadre delle Associazioni di assistenza, all'uopo disposte lungo il percorso.

I Fantini caduti, che possono prontamente risalire a cavallo senza aiuti e continuare la corsa, non perdono alcuno dei diritti che loro competono nella corsa stessa, purché apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata allo scopo di prender tempo per danneggiare, percuotere o fermare qualche avversario.

Verificandosi quest'ultimo caso, i Fantini sono passibili delle penalità di cui all'ultimo comma dell'art. 64.